



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile
R.G. 3697/2018

La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Domenico Tagliatalata	Presidente
Dott. Caterina Passarelli	Consigliere rel.
Dott. Federico Bressan	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo il 15/10/2018, promossa con atto di citazione


da

FRANCO RONDON (C.F. RDNFNC64B18L157X) e **CSR SAS DI RONDON FRANCO & C.** (C.F. 03206010245) rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Cristian Amoroso, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato in calce all'atto di impugnazione del lodo;

attore in impugnazione

contro





CONSTANTINA BONCIU (C.F. BNCCST82A62Z129C) in proprio e quale legale rappresentante di **RONDON PAOLO** (C.F. RNDPLA05D15L157D) rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. Valerio Sorrentino, con domicilio eletto presso il suo studio, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione;

convenuto in riassunzione

Oggetto: Impugnazione del lodo emesso in data 23/5/18 in Vicenza (Arbitro Unico, avv. Mauro Stori).

CONCLUSIONI


Per parte impugnante:

Nel merito, previo accertamento della fondatezza dei motivi di impugnazione indicati, dichiararsi la nullità del lodo arbitrale rituale impugnato, con tutte le statuizioni consequenziali e di legge, secondo le gradazioni indicate;

2. Nel merito ed in via subordinata, qualora fosse ritenuto applicabile l'art. 830 comma 2 cpc, procedersi alla decisione della vertenza, previa rinnovazione della CTU, in conformità a quanto domandato nella fase del giudizio arbitrale ed eventuale rideterminazione del quantum dovuto anche con riferimento agli interessi;

3. Revocarsi ogni statuizione del lodo comprese spese di lite, le spese della procedura arbitrale (CCIAA e arbitro comprese) e della CTU, nonchè condannarsi alla restituzione delle somme già versate e di quelle eventualmente riscosse nel corso del giudizio e ciò con interessi di mora dal momento del pagamento alla restituzione;





4. Spese e competenze di lite del presente grado e della fase arbitrale, rifuse, accessori di legge compresi e spese generali incluse.

In via istruttoria si insiste per tutte le istanze istruttorie non ammesse e richieste, in particolare l'istanza di rinnovo della CTU

Per parte convenuta:


IN VIA PRINCIPALE

- 1) Dichiararsi inammissibile l'impugnazione da parte di Rondon Franco per assenza di Procura alle liti.
- 2) Dichiararsi la Inammissibilità dei motivi di Appello, promossi da CSR sas, anche per tardività degli stessi, essendo rimasta contumace nel giudizio arbitrale e quindi non avendo sollevato all'interno di esso alcuna eccezione, di rito e di nullità.
- 3) Rigettarsi in ogni caso l'Atto di Impugnazione del Lodo arbitrale reso nella procedura n. 8/16 presso la CCIAA di Vicenza, Arbitro unico avv. Mauro Stori, comunicato il 23/5/18, reso esecutivo il 24/7/18, per inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi proposti, per quanto indicato in comparsa di costituzione.
- 4) Confermarsi quindi la piena validità del suindicato lodo e di tutte le statuizioni in esso contenute.
- 5) Comunque respingersi ogni domanda avversaria di merito ed istruttoria.
- 6) Con vittoria di spese nel presente giudizio e nel pregresso procedimento.

Ragioni della decisione

Con il lodo pronunciato in Vicenza il 23/5/18 dall'Arbitro Unico, avv. Maro Stori, è stato accertato in € 592.000,00 il valore della quota spettante agli eredi del socio di C.S.R. s.n.c., Giuseppe Rondon, deceduto in data 1/1/16, e condannata la società C.S.R. s.n.c. di






Rondon Franco & C. e Rondon Franco al relativo pagamento a favore degli eredi Constantina Danescu Bonciu e Paolo Rondon, rappresentato dalla madre in quanto minore, che ne avevano fatto domanda.

Avverso il predetto lodo, C.S.R. s.n.c. di Rondon Franco & C. e Rondon Franco proponevano impugnazione, mentre Constantina Danescu Bonciu, costituitasi per sé e per il figlio minore Paolo Rondon, resisteva chiedendone il rigetto.

All'udienza del 28/1/21, udienza tenuta in modalità scritta in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria per Covid 19, le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e la Corte tratteneva la causa in decisione alla scadenza dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Il lodo arbitrale, sulla base della consulenza tecnica svolta, ha determinato in € 1.184.000,00 il valore della società C.S.R. s.n.c. di Rondon Franco & C. (già, C.S.R. s.n.c. di Rondon Franco e Rondon Giuseppe), alla data della morte, avvenuta in data 1/1/2016, del socio Rondon Giuseppe, marito e padre rispettivamente di Constantina Danescu Bonciu e di Rondon Paolo; in via preliminare, l'arbitro aveva risolto, rigettandole, sia l'eccezione relativa alla pretesa incompetenza arbitrale e sia l'eccezione relativa al preteso difetto di legittimazione passiva del singolo socio, Rondon Franco, e della società, avendo questa subito una trasformazione (da s.n.c. a s.a.s.). Ne era seguita la condanna della società e del socio illimitatamente responsabile, in via solidale, al pagamento a favore degli eredi di Giuseppe Rondon del valore della quota, corrispondente alla misura di € 592.000,00, oltre agli interessi ex art. 1284, ultimo comma, c.c., dal 16/7/2016 al saldo nonché alla rifusione delle spese processuali nella






misura del 50%, compensata la quota residua.

C.S.R. s.n.c. di Rondon Franco & C. e Rondon Franco hanno impugnato il lodo per i seguenti motivi:

1. *Nullità del lodo per violazione art. 829, comma 1, n. 2 nella formulazione previgente per essere stata rigettata l'istanza di ricusazione dell'arbitro;*
2. *Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 1), 2) e 4) nonché comma 2, c.c. nella formulazione previgente per non essere stata riconosciuta il difetto di competenza e/o la carenza di legittimazione ad agire;*
3. *Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 1), 2) e 12) nonché comma 2, c.c. nella formulazione previgente per non aver considerato obbligatorio il tentativo di conciliazione previsto nella nuova clausola compromissoria prevista dalla società CSR s.a.s.a condizione di procedibilità della domanda;*
4. *Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 1), 2), 4), 11) e 12) nonché comma 2, nella formulazione previgente per non aver dichiarato inammissibile le domande e la carenza di legittimazione passiva di Rondon Franco;*
5. *Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 11) e 12) nonché comma 2, nella formulazione previgente per le modalità di svolgimento della CTU;*
6. *Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 9) e 11) nonché comma 2, nella formulazione previgente, per aver liquidato gli interessi ex art. 1284 c.c., ultimo comma, senza la necessaria domanda.*

In primo luogo, va riconosciuta la validità della procura, sottoscritta da Rondon Franco in calce ad un testo in cui si legge che il rilascio della procura era riconducibile a CSR sas





di Rondon Franco & C. ed a Rondon Franco sicché, data l'identificazione tra il legale rappresentante di CSR e la persona fisica, risulta inequivocabile che la firma apposta da Rondon Franco riguardasse entrambe le posizioni.

Sempre in via preliminare, va precisato che la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 829, comma 3, c.p.c. che così recita: "*l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposto dalle parti o dalla legge*". Nel caso di specie, in cui lo statuto contenente la clausola compromissoria risale al 13/11/2005 (art.11 doc. 2 citaz. appello), in conformità a quanto previsto dalla SC, deve ritenersi che nel momento della stipula le parti, con il loro silenzio rispetto alla violazione delle regole di diritto, abbiano inteso fare riferimento alla disciplina vigente in quel momento che consentiva l'impugnazione senza necessità di espressa previsione (cfr. Cass. SU 9284/16; Corte Cost. n.13/18).


Ciò premesso, vanno esaminate i singoli motivi di impugnazione.

Con il **primo motivo**, Rondon Franco e CSR fanno riferimento alla pronuncia di rigetto della Camera Arbitrale relativa all'istanza di ricusazione presentata da Rondon Franco ai sensi dell'art.13 del Reg. Arbitrale, lamentando che la stringata motivazione non avesse tenuto conto della sussistenza della causa di incompatibilità dell'avv. Mauro Stori.

Il motivo non è fondato.

L'art. 13 del Reg. Camera Arbitrale CCIA Vicenza, invocato dagli attori, rimanda all'art. 815 c.p.c. per l'individuazione dei casi di incompatibilità dell'arbitro ad assumere l'incarico e, difatti, Rondon Franco, nella sua istanza di ricusazione del 24/10/2016, invoca tale norma del codice di procedura civile e, precisamente, il punto 4), laddove si legge che l'arbitro può essere ricusato *se egli stesso o il coniuge a causa pendente o*





grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori.


La Camera Arbitrale, con delibera del 21/12/2016, ha correttamente rigettato l'istanza di ricusazione sul presupposto che non sussistevano i requisiti previsti dall'art. 815 c.p.c., senza che possa sostenersi la non esaustività della motivazione essendo la stessa sufficiente a comprenderne le ragioni.

Al riguardo, in disparte al fatto che l'arbitro è stato nominato in data 12/10/2016 (v. comunicazione nomina Camera Arbitrale) e che, a quella data, era già stato dichiarato estinto, con provvedimento del 29/7/2016, il giudizio civile promosso dal Comune di Vicenza, difeso dall'avv. Stori, nei confronti di diversi soggetti tra cui l'avv. Amoroso, divenuto difensore del Rondon in sede di arbitrato, un tale giudizio non riguardava un causa tra l'arbitro e il difensore di una delle parti. Dunque, non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 815 c.p.c. non solo, e non tanto, perché la causa non era più pendente (va evidenziato che non si pone la formalistica questione del passaggio in giudicato del provvedimento che dichiara l'estinzione, essendo stata questa pronunciata *ex lege* per l'intervenuta rinuncia e accettazione delle parti: v. doc. 7b Rondon), ma non ricorrevano i presupposti di cui all'art.815 c.p.c. soprattutto perché la causa non riguardava direttamente l'arbitro e il difensore di una delle parti.

Ne consegue che il lodo non è inficiato da alcuna nullità.

Con il **secondo motivo**, gli attori in impugnazione affermano la nullità del lodo per difetto di competenza in quanto la clausola arbitrale contenuta nello statuto di CSR riguardava esclusivamente vertenze tra i soci nonché per difetto di legittimazione ad agire degli eredi del defunto socio di CSR in forza di quella clausola arbitrale. In particolare,





secondo gli attori, gli eredi legittimi del socio defunto non avevano mai acquisito la qualifica di soci, in quanto la quota era intrasmissibile *mortis causa*, trattandosi di società di persone e, pertanto, era errata la decisione dell'Arbitro, nella parte in cui aveva ritenuto l'applicabilità e l'estensione della clausola compromissoria agli eredi sulla base dell'art. 7 dello statuto, secondo il quale *“nel caso di morte di un socio sarà facoltà dei soci restanti... liquidare la quota agli eredi del defunto sulla base di un inventario e di un bilancio da erigersi in contraddittorio”*.


Il motivo non è fondato.

In tema di società di persone, ove si determini il venir meno della pluralità dei soci per la morte di uno di essi, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, e gli eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall'art. 2289 c.c, ossia acquistano il diritto di credito ad una somma di denaro equivalente al valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento (Cass. 10802/09).

Si discute se gli eredi potessero avvalersi della clausola compromissoria, circostanza negata dagli attori che affermano la terzietà degli eredi rispetto alla compagine societaria nella quale non erano subentrati.

Ora, l'art. 11 dello Statuto di CSR snc di Rondon Franco e Giuseppe consentiva la compromettibilità all'arbitro di *“tutte le controversie, insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale...”* per cui, utilizzando una formula così ampia, non consentiva l'esclusione della controversia avente ad oggetto la liquidazione della quota del socio defunto a favore degli






eredi del socio defunto. Anche in questo caso, infatti, si tratta di una controversia relativa ad un diritto di credito degli eredi del socio defunto inerente e pertinente al rapporto con la società.

Tale estensiva interpretazione trova conforto sia nell'art. 34 D. Lgs 3/05, primo comma, che con la sua ampia formulazione (*“Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”*), intende ricomprendere tutte le controversie compromettibili per legge, in via intrinsecamente consequenziale a quelle *«tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili»* e sia nella volontà delle parti contenuta nello statuto che, all'art. 7, come evidenziato dall'Arbitro, fa riferimento alla possibile prosecuzione del rapporto sociale con gli eredi (*“nel caso di morte di un socio, sarà facoltà dei soci restanti decidere se continuare l'attività con gli eredi, se questi vi consentiranno, tramite un loro legale rappresentante, o liquidare la quota agli eredi del defunto sulla base di un inventario o di un bilancio da erigersi in contraddittorio e con riferimento alla data del decesso”*).

Ed anche la giurisprudenza di legittimità risulta favorire una interpretazione complessiva della volontà delle parti nella individuazione delle controversie compromettibili ad arbitri nel caso di morte del socio (cfr. Cass.16556/20, in motivazione); del resto, va considerato che gli eredi, succedendo in via universale al *de cuius*, subentrano in tutti i rapporti giuridici e, quindi, anche a quelli derivanti dalla stipulazione del negozio





compromissorio, ancorché non acquisisca la qualità di socio e non subentri nel rapporto societario (v. Trib. Milano 30/4/18).

Ne consegue che il lodo non è inficiato da nullità per difetto di legittimazione ad agire in via arbitrale dagli eredi.


Con il **terzo motivo**, gli attori in impugnazione affermano la nullità del lodo in quanto la clausola compromissoria non era più operante in conseguenza della modifica operata a seguito dell'entrata nella compagine sociale in data 29/6/2016 di altro socio. In particolare, secondo gli attori, il potere di giudicare dell'arbitro non poteva sussistere sulla base del "vecchio statuto" ma soltanto sulla base della nuova clausola compromissoria, vigente al momento della presentazione della domanda di attivazione della procedura arbitrale, che prevedeva l'espletamento preliminare del tentativo di conciliazione da effettuarsi davanti alla Camera di Commercio.

Il motivo non è fondato.

Al riguardo, appare corretta la decisione arbitrale laddove afferma la non obbligatorietà del tentativo di conciliazione previsto nella clausola compromissoria prevista dall'art. 15 dell'atto di cessione delle quote e di trasformazione della società "*CSR snc di Rondon Franco e Giuseppe*" in "*CSR sas di Rondon Franco e C.*", stipulato in data 29/6/2016 da Rondon Franco e Dall'Osto Onorina.

In ogni caso, la modifica statutaria non è opponibile agli eredi, subentrati al socio defunto nel rapporto sociale così come disciplinato dallo statuto vigente al momento del decesso e ciò, specie se si considera che la liquidazione della quota deve avvenire in base alla situazione patrimoniale della società con riferimento al giorno in cui si è verificato l'evento (arg. art.2284 cc) per cui, allo stesso modo, anche la modalità per ottenere tale





liquidazione deve fare riferimento allo stesso momento. Diversamente opinando, modalità e criteri di liquidazione della quota potrebbero essere opportunisticamente stabiliti dai nuovi soci della società debitrice.


Ne consegue che sussiste la *potestas iudicandi* in capo all'Arbitro sulla base della clausola compromissoria vigente al momento del decesso.

Con il **quarto motivo**, gli attori in impugnazione sostengono la carenza di legittimazione passiva in capo a Rondon Franco e la conseguente nullità del lodo per aver pronunciato in violazione del contraddittorio attesa la assoluta incertezza circa i destinatari della domanda di arbitrato.

Il motivo non è fondato.

Innanzitutto, la domanda di arbitrato risulta essere stata rivolta nei confronti di Rondon Franco “quale socio e quale legale rappresentante della CSR snc” chiedendone la condanna al pagamento del valore della quota del socio defunto, Rondon Giuseppe; l'Arbitro ha successivamente ordinato l'intervento della società CSR sas di Rondon Franco, ossia l'ente in cui si era trasformata CSR snc, tuttavia, si tratta di una chiamata in causa fatta *ad abundantiam* ed in via ultronea atteso che si trattava del soggetto in cui l'altra società si era trasformata. Infatti, Rondon Franco, dopo aver ricostituito la pluralità di soci cedendo parte della sua quota di partecipazione al capitale sociale di CSR snc di Rondon Franco e Giuseppe a Dall'Osto Onorina, con lo stesso atto del 29/6/2016, insieme alla nuova socia ha provveduto alla trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice (così si legge all'art. 1 del Titolo II dell'atto 29/6/2016: ” i signori Rondon Franco e Dall'Osto Onorina, quali esclusivi soci della CSR snc di Rondon Franco e Giuseppe convengono di trasformare la stessa dalla sua veste






attuale di società in nome collettivo in quella di società in accomandita semplice, la quale assumerà la ragione sociale di CSR di Rondon Franco & C.. Rimangono immutati la durata, il capitale sociale, l'oggetto della società e la sede...").

In ogni caso, proprio per il carattere ultroneo della chiamata in causa, va rilevato che la pronuncia arbitrale si è svolta nel pieno rispetto del contraddittorio.

Peraltro, si osserva che *in tema di società in nome collettivo, con riferimento alla domanda di liquidazione della quota da parte degli eredi del socio defunto ai sensi dell'art. 2284 c.c., il necessario contraddittorio nei confronti della società, titolare esclusiva della legittimazione passiva, può ritenersi regolarmente instaurato anche nel caso in cui sia convenuta in giudizio non la società, ma tutti i suoi soci, ove risulti accertato, attraverso l'interpretazione della domanda e con apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, che l'attore abbia proposto l'azione nei confronti della società per far valere il proprio credito vantato contro di essa* (Cass. 16556/20).

Ora, nel caso di specie, risulta che gli eredi di Rondon Giuseppe abbiano inteso avviare la procedura arbitrale nei confronti della società posto che la domanda di arbitrato era rivolta a Rondon Franco, quale socio e quale legale rappresentante della CSR snc di Rondon Franco e Giuseppe, per cui l'indicazione della società come appartenente al tipo preesistente non generava alcuna incertezza in ordine all'identificazione del soggetto destinatario dell'azione. In ogni caso, quand'anche si volesse ritenere che la domanda fosse stata rivolta a Rondon Franco, quest'ultimo era comunque l'unico socio superstite al momento del decesso di Rondon Giuseppe per cui trovava applicazione il consolidato principio in base al quale, *nel giudizio volto alla liquidazione della quota sociale di una società in nome collettivo, quest'ultima è legittimata passiva, ma l'unico socio superstite*





può essere convenuto in lite sia in nome della società che in proprio, al fine di fare valere la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali (Cass. n. 8222 del 2020), come nell'analogo caso in cui siano convenuti in giudizio tutti i soci, quando l'attore abbia inteso agire per far valere il proprio credito verso la società (Cass. n. 5248 del 2012).(così, Cass.16556/20, in motivazione).

Ne consegue il rigetto della doglianza.


Con il **quinto motivo**, gli attori in impugnazione invocano la violazione delle disposizioni di cui all'art. 829, primo comma, c.p.c., nn. 11 e 12, sostenendo che il lodo era nullo per aver recepito gli esiti di una consulenza tecnica errata sotto vari profili.

Il motivo è inammissibile.

La consulenza tecnica è stata disposta, su richiesta delle parti, per la stima e la valutazione economica della quota del socio defunto con riferimento alla data del suo decesso, 1/1/2016, e l'Arbitro, spiegandone ampiamente le ragioni nel paragrafo 3 del lodo, ha determinato il valore di detta quota in € 592.000,00; il fatto che, secondo gli attori, l'arbitro non abbia dato risposta a rilievi, critiche ed osservazioni non integra il requisito di cui all'art. 829, primo comma, n.12, in base al quale è ammessa l'impugnazione del lodo per nullità *se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato*: deve trattarsi, infatti, di una nullità derivante da omessa pronuncia in senso tecnico e non in relazione a tutte e ciascuna delle argomentazioni difensive svolte, come nel caso di specie.

Nemmeno sussiste il vizio di nullità del lodo per disposizioni contraddittorie atteso che tale sanzione non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa





nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo; del resto, anche *la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale* (tra le altre, Cass.2747/21).

Ne consegue l'inammissibilità del motivo, finalizzato a una rinnovata valutazione del merito della causa.

Con il **sesto motivo**, gli attori in impugnazione affermano la nullità del lodo per aver disposto la condanna al pagamento degli interessi moratori nella misura stabilita dall'art. 1284 c.c. senza che ci fosse la relativa domanda.

Il motivo non è fondato.


Innanzitutto, gli stessi attori in impugnazione affermano che la domanda di arbitrato conteneva il riferimento alla liquidazione degli interessi e, difatti, l'istanza per la nomina dell'arbitro datata 27/7/16 contiene la richiesta di liquidazione della quota "*in aggiunta agli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno 1/1/16*", di talché la formulazione nel corso dell'arbitrato con la memoria conclusiva del 15/3/18 (v. fasc. arbitrato) non comporta alcun ampliamento del tema della decisione.

Ne consegue il rigetto della doglianza.

In base al convincimento espresso, l'impugnazione del lodo, pronunciato a Vicenza in data 23/5/18, deve essere rigettata.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico di Rondon Franco e CSR sas di





Rondon Franco & C., secondo la regola della soccombenza; dette spese vanno liquidate in base ai parametri medi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€ 590.000,00) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta l'impugnazione;
2. Condanna Rondon Franco e CSR sas di Rondon Franco & C., in solido fra loro, alla rifusione a favore di Bonciu Constantina, per sé e per il figlio minore Rondon Paolo, delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 17.628,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.

Si dà atto che, trattandosi di impugnazione di lodo per arbitrato rituale, sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico di Rondon Franco e CSR sas di Rondon Franco & C., in solido fra loro.

Venezia, 27/5/21

Il Presidente

Domenico Tagliatela

Il Consigliere rel.est.

Caterina Passarelli

